

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

AGRIGENTO



**REGOLAMENTO**  
**SOCIO-ASSISTENZIALE**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 06-07-2018

# REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA – AFFIDAMENTO FAMILIARE – ASSISTENZA DOMICILIARE

## Capo I Dell'Assistenza Economica e degli Assegni Economici per i Servizi di Pubblica Utilità

### ART.1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art.13 della L.R.n°10/91, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico per qualsiasi causa (l.r.n.22/86- D.P.R.S. 28/5/87)

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la individuazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi in relazione all'indagine sulla condizione socio-economica dei richiedenti, previa valutazione dell'offerta di prestazioni e servizi alternativi, anche al fine di individuare le risposte più adeguate rispetto all'esigenza del cittadino in difficoltà

### ART.2 DESTINATARI

Le prestazioni ed i servizi di assistenza economica sono rivolti ai cittadini, singoli o nuclei familiari, residenti nel Comune di S Stefano Quisquina da un anno che si trovino in particolari condizioni di disagio.

Le prestazioni di carattere urgente possono essere erogate anche in favore di cittadini che non hanno ancora maturato l'anno di residenza, di soggetti temporaneamente presenti, nonché di stranieri, con conseguente azione di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

### ART.3 MODALITA' DI ACCESSO

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto, su apposito modello di autocertificazione predisposto, ai sensi del DPR n.445/00 artt.45 e 46, dall'ufficio Servizi Sociali e dal quale risulti:

- a- la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
  - b- la residenza nel Comune da oltre un anno o la condizione di soggiornante su disposizione dell'Autorità Giudiziaria
  - c- la situazione reddituale relativa a tutti i componenti maggiorenni ed il possesso di beni mobile ed immobili, escluso la casa di proprietà in cui si abita;
  - d- la posizione lavorativa di tutti i componenti di età superiore ai 16 anni;
- Nel caso in cui l'istanza sia riferita al beneficio di assistenza economica continuativa occorrerà altresì dichiarare- pena inammissibilità- gli obblighi agli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile.

Potrà essere allegata o richiesta, altra documentazione ritenuta idonea ai fini della richiesta avanzata e che non sia sostituibile da autocertificazione.

#### **ART.4 CRITERI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO**

L'erogazione del beneficio di assistenza economica segue i sotto specificati criteri:

< accertamento di condizione di insufficienza del reddito familiare o del reddito di convivenza di tipo familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere e che, di fatto, provvedono all'integrazione di tale reddito;

< valutazione della rispondenza fra il tenore di vita del soggetto/nucleo e la situazione economica dallo stesso dichiarata;

< accertamento, in sede istruttoria, che il beneficio di assistenza economica, anche in relazione a fatti e situazioni contingenti e sopravvenute, sia l'unica forma di intervento in grado di fornire adeguate risposte al cittadino in difficoltà e che lo stesso, pur essendosi attivato alla ricerca di un lavoro, non è riuscito a venire fuori dalla situazione di difficoltà;

< residenza nel Comune da oltre un anno tranne che per i casi di soggiorno imposto dall'Autorità Giudiziaria o per i casi di interventi urgenti cui al precedente art.2

#### **ART.5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE**

Per quota base minima vitale, necessaria per far fronte alle spese mensili riferiti ai bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutato.

Il fabbisogno corrispondente al minimo vitale del nucleo, viene calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.P.R.S. del 28 maggio 1987 ed applicando i seguenti parametri:

- capo famiglia 75% della quota base
- coniuge a carico 25% della quota base
- familiari minori a carico 35% della quota base
- altri familiari a carico 15% della quota base.

Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale dei cittadini, il competente servizio sociale professionale in collaborazione con l'ufficio servizi sociali, dovrà operare una attenta analisi sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare anagrafico, anche di fatto, e di convivenza, a qualsiasi titolo percepiti, anche non soggetti a dichiarazione dei redditi a fini impositivi, compresa l'indennità di accompagnamento e benefici erogati dall'amministrazione Comunale o da altri Enti, riferiti all'anno fiscale.

L'accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza.

Il raffronto fra l'importo corrispondente al fabbisogno minimo vitale e le entrate complessive del nucleo, consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno di intervento assistenziale principale o aggiuntivo.

I richiedenti che, in sede di istanza, non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito inferiore a €1.860,00 vengono, convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di €155,00.

Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui al precedente comma, dovessero derivare situazioni pregiudizievoli per il richiedente, potranno essere concesse deroghe, a seguito di opposizione opportunamente documentata avanzata, per iscritto dal soggetto interessato.

Spetta al cittadino richiedente l'ammissione al beneficio dimostrare e comprovare la condizione di bisogno.

## ART.6 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'assistenza economica si articola in :

- a- Assistenza continuativa o su progetto
- b- Assistenza Straordinaria
- c- Contributi per il mantenimento dell'abitazione
- d- Assegno per servizi di utilità pubblica

## ART.7 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA O SU PROGETTO

Consiste nell'erogazione di un beneficio mensile corrispondente alla differenza fra il fabbisogno minimo vitale annualmente calcolato sulla base dei parametri di cui al precedente articolo 5 e le risorse economiche di cui dispone il richiedente ed il suo nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare

Il beneficio di assistenza economica continuativa potrà essere accordato ai cittadini singoli o ai nuclei familiari che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4

Il beneficio del contributo economico continuativo può inoltre, essere concesso a:

- anziani ultrasessantenni;
- soggetti invalidi con invalidità superiore al 74% e soggetti che assistono familiari conviventi con grave disabilità, ai sensi dell'art 3, comma 3 della legge 104 del 1992;
- soggetti dichiarati inabili al lavoro con certificazione del medico di base e con procedura in corso per il riconoscimento dell'invalidità;
- soggetti in tutela, con progetto del servizio sociale per una durata sino a 6 mesi e precisamente:

1-persone sole con figli minori a carico, in seguito alla separazione o vedovanza o allontanamento dalla famiglia di origine, semprechè privi di sostegno parentale;

2-donne sole in stato di gravidanza e in situazioni difficili per i tre mesi precedenti e i tre successivi al parto, semprechè privi di sostegno parentale;

3-ex detenuti e famiglie di detenuti, entro i primi dodici mesi di cessata detenzione e su progetto di inserimento sociale elaborato dai competenti servizi sociali;

4-tossicodipendenti, ex tossicodipendenti o etilisti, in presenza di progetto riabilitativo elaborato dai servizi sociali competenti;

5- giovani tra i diciotto e i ventuno anni con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e che stanno seguendo un progetto di reinserimento di autonomizzazione elaborato dai servizi sociali competenti;

6- famiglie il cui unico componente occupato perda il posto di lavoro a causa del fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, prive di sostegno parentale e semprechè l'istanza venga presentata entro sei mesi dall'evento;

I soggetti ammessi a beneficiare del contributo economico previsto dal presente articolo dovranno prioritariamente essere impegnati, con previsione di idonea riserva di posti, nei progetti di pubblica utilità di cui all'art. 10 salvo che per motivata e comprovata impossibilità non possano svolgere dette attività. In caso di ingiustificato rifiuto allo svolgimento dell'attività di pubblica utilità, il soggetto deve essere ritenuto decaduto dal beneficio.

L'assistenza continuativa è concessa con cadenza mensile sino ad un massimo di sei mesi, rinnovabile per gli ulteriori sei mesi, e può essere sospesa, in qualsiasi momento qualora si accerti

che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo abbia rifiutato offerta di lavoro o non abbia rispettato il progetto sociale personalizzato.

Il beneficio di assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altra forma di beneficio di assistenza economica, ad eccezione del beneficio di assistenza economica straordinaria di cui al successivo art 8.

#### **ART.8 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

Rappresenta un intervento *una tantum* rivolto a soggetti/nuclei familiari in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidono sulle normali condizioni di vita del nucleo, e che siano adeguatamente documentate dal richiedente e verificate dall'Ufficio servizi sociali.

Tali situazioni devono concernere:

a- condizioni patologiche di non particolare gravità non rientranti nelle fattispecie del "Fondo Sabrina" e non coperte dal SSN; terapie costose e prolungate, accertamenti clinici che comportano un'importante spesa sostenuta dal richiedente, necessità di applicazione di protesi ( escluse le protesi dentarie).

b- improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo (non per morosità), ordinanza di sgombero emessa dalle competenti autorità.

c- venir meno per decesso, fatto delittuoso di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia.

d- grave handicap fisico accompagnato da condizioni di insufficienza economica.

e-interventi di carattere urgente in favore di cittadini residenti e non, anche stranieri, temporaneamente presenti sul territorio comunale.

I cittadini, residenti da oltre un anno o soggiornanti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria, che intendono accedere al beneficio di cui alla lett.a) dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, certificato medico comprovante la patologia e documentazione in originale, inerente le spese sostenute oltre a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti se il richiedente ha richiesto istanza di rimborso all'ASL o ad altri Enti e se abbia ricevuto rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'ammontare complessivo.

Il contributo straordinario di cui al comma a) è alternativo ai contributi economici erogati mediante le risorse del "Fondo Sabrina". Viene determinato entro una cifra massima di €.1.000,00 annui e calcolato sino al 50% delle spese sostenute e documentate in originale.

Nella fattispecie, si prescinde dalla condizione di disoccupazione ma non dal possesso di beni immobili, esclusa la casa di abitazione e si individua come reddito massimo, quello corrispondente al triplo del minimo vitale, calcolato sulla base del minimo INPS annualmente rivalutato

I cittadini che intendono usufruire del beneficio di cui alla lett.b) residenti da oltre un anno e il cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo il minimo vitale, dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante la perdita di fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà.

Il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio, alternativo al precedente, viene quantificato in €.700,00 forfetarie ed è riferito alle spese per l'affitto di nuovo alloggio, per l'allacciamento elettrico e per il trasloco. Il cittadino ammesso al beneficio di cui alla lett.b- punto 2 dovrà comprovare con ricevute l'effettiva utilizzazione del beneficio per le finalità sopra descritte.

I cittadini residenti da oltre un anno e il cui reddito complessivo non superi il triplo del minimo vitale, che intendono accedere al beneficio di cui alla lett. c e d) dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante lo stato di disagio.

I cittadini, anche stranieri, temporaneamente presenti nel Comune e che dimostrino di trovarsi in particolari situazioni di disagio potranno chiedere l'ammissione al beneficio di cui alla lett.e) presentando regolare istanza documentata. Il contributo viene determinato in € 250,00 non rinnovabili nell'arco dell'anno.

#### **ART.9 CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE**

Per i nuclei non beneficiari di altre forme di assistenza economica erogate direttamente o indirettamente dall'A.C., il cui reddito non superi del 50% il minimo vitale stesso, si possono erogare contributi finalizzati al mantenimento delle esigenze abitative (sostegno pagamento fitto, utenze- escluso il telefono- cauzione per nuova locazione).

Al contributo per il mantenimento dell'abitazione possono accedere cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art.4, il cui reddito non superi i limiti indicati al precedente comma, non proprietari di beni immobili né di beni mobili, ad eccezione di quelli necessari per il lavoro o la deambulazione.

L'intervento assistenziale si concretizza con un contributo mensile, per mesi sei, erogato su proposta del servizio sociale professionale, secondo i seguenti criteri:

- 1- spese per l'affitto: 50% del canone di locazione fino ad un massimo di €.150,00
- 2- spese per luce- gas- riscaldamento €.25,00 complessive ogni bimestre.

Per particolari, comprovate situazioni proposte dal servizio sociale e su direttiva dell'organo politico, l'intervento assistenziale di cui al punto 1) può essere assicurato con pagamento diretto all'affittuario e non all'assistito, anche in un'unica soluzione.

#### **ART.10 ASSEGNO PER SERVIZI DI UTILITA' PUBBLICA**

L'Amministrazione Comunale può conseguire le finalità di sostegno economico in favore di cittadini in difficoltà anche attraverso la predisposizione di progetti obiettivo per l'utilizzo dei cittadini aventi i requisiti indicati ai precedenti artt.3-4 nei seguenti servizi:

- 1- manutenzione ordinaria;
- 2- tutela, manutenzione e cura del verde pubblico;
- 3- tutela, custodia e manutenzione di strutture pubbliche;
- 4- pulizia dei loculi municipali;
- 5- nettezza urbana (spazzamento, pulizia straordinaria, ecc);
- 6- supporto alla raccolta differenziata (secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3 del 2013);
- 7 - accompagnamento dei minori a scuola;
- 8 - supporto alle esigenze dell'amministrazione e degli uffici;
- 9 - aiuto alle persone disabili e assistenza domestica.

I cittadini aventi i requisiti di cui agli artt.3-4 del presente regolamento, potranno chiedere l'inserimento nei suddetti progetti.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.

Al termine dell'esame e dell'istruttoria delle istanze, l'ufficio servizi sociali redigerà apposita graduatoria secondo i criteri del minimo vitale di cui all'articolo 5. Sarà data precedenza, a parità di minimo vitale, al nucleo familiare con maggiore numero di componenti. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al soggetto più anziano.

Qualora il richiedente l'accesso al beneficio, a verifica della sua situazione, risultasse non idoneo allo svolgimento dell'attività, potrà essere inserito nel progetto un altro componente del nucleo familiare avente i requisiti necessari.

Nell'ipotesi in cui il richiedente o il componente del nucleo familiare si rifiuti formalmente di svolgere l'attività lavorativa o non si presenti per 5 giorni consecutivi in servizio, in ambedue i casi senza alcun giustificato motivo, automaticamente questi deve essere considerato rinunciario del beneficio economico. I soggetti beneficiari che per validi e comprovati motivi personali o familiari non fossero in condizione di svolgere il servizio di utilità pubblica per il turno di spettanza saranno richiamati per usufruire del beneficio il turno successivo previa presentazione di apposita dichiarazione che sarà supervisionata dall'Ufficio competente preposto. Qualora ci sia un ulteriore motivato e comprovato rifiuto, i soggetti beneficiari passeranno in coda alla graduatoria annuale vigente non perdendo così la possibilità di svolgere il servizio di utilità pubblica spettante.

Si considera interrotta l'attività per i soggetti che non possono dare continuità all'attività di servizio civico a seguito della presentazione di certificati medici che complessivamente superano i 15 giorni, fatta eccezione per i casi di urgente e imprevedibile ricovero ospedaliero.

I soggetti ammessi al beneficio stipuleranno con l'Amministrazione Comunale apposito protocollo di lavoro nel quale gli stessi dichiareranno di prestare la loro opera consapevoli che detta prestazione non potrà in nessun caso assumere carattere di lavoro subordinato né di carattere pubblico né privato nei confronti del Comune.

L'impegno lavorativo costituirà attività occasionale non soggetta a IVA mirate ad una particolare forma di assistenza.

I soggetti avviati verranno assicurati e compensati con un assegno economico pari a € 400,00 per n° 20 h settimanali. Alla liquidazione del beneficio si procederà previa verifica del foglio presenza e del recupero di eventuali brevi assenze.

L'impegno lavorativo avrà durata trimestrale e potrà essere rinnovato durante l'anno a trimestri alterni per un periodo di uguale durata.

#### **ART.11 TUTELA DELLA PRIVACY**

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati e situazioni personali, le relazioni di servizio sociale e la documentazione sanitaria, non verranno allegate ai provvedimenti relativi alla proposizione di ammissione ai benefici.

Gli stessi provvedimenti inoltre, poiché soggetti a pubblicità, riporteranno le iniziali dei beneficiari e l'importo del beneficio concesso mentre l'elenco nominativo verrà allegato in busta.

Tutta la documentazione, in possesso dell'Ufficio dei Servizi Sociali, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale in sede di deliberazione.

#### **ART.12 GRADUATORIE DEI BENEFICIARI**

Nel caso in cui fosse necessario redigere graduatorie dei soggetti da ammettere ai benefici di cui al presente regolamento, la graduatoria sarà stilata e predisposta dall'Ufficio di Servizio Sociale e approvata dalla Giunta Municipale.

### **ART.13 SANZIONI**

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i contributi su base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme introitate e saranno soggetti alle sanzioni penali previste dall'art.496 del Codice Penale.

Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privo di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati successivamente in possesso di mezzi economici sufficienti

Per la restituzione coattiva, se necessaria, l'Amministrazione Comunale utilizzerà la normale procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli Enti Pubblici.

### **ART.14 COMPETENZE PROVVEDIMENTALI**

La competenza a disporre i contributi ed i benefici assistenziali previsti dal presente capo del regolamento appartiene alla Giunta Municipale nei casi in cui il provvedimento comporti valutazioni di carattere discrezionale sotto l'aspetto politico-amministrativo. È competenza della Giunta Municipale determinare l'adeguamento Istat da applicare ai contributi economici.

La competenza ad approntare le proposte di deliberazione, seguendo le direttive dell'Assessore al ramo, sono devolute al responsabile ufficio servizi sociali.

La competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ordinari previsti dal presente regolamento è demandata alle determinazioni del responsabile dei servizi sociali.

### **ART.15 RICHIESTE DI RIESAME**

I provvedimenti di rigetto delle istanze dovranno essere comunicati agli interessati nei modi di legge.

L'unità operativa prende in considerazione eventuali richieste di riesame delle istanze qualora gli interessati provino l'esistenza di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria oppure in base ad una erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e delle disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti

### **ART.16 RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché alla normativa nazionale se e in quanto applicabile nella Regione Siciliana



## **CAPO II**

### **Dell'Affidamento familiare**

#### **Art. 17**

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

#### **Art. 18**

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

#### **Art. 19**

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (all. n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (all. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica. Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

## Art.20

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

## Art. 21

Il comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad E 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.). Nel caso in cui si tratta di un affidamento familiare ai parenti entro il III grado o di un affidamento che presenti le caratteristiche del *sine die*, previa proposta del servizio sociale comunale, il contributo potrà essere ridotto sino al 50%;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

## Art. 22

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

### **Art. 23**

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
  - provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
  - assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
  - favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;
  - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
  - rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.
- L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

### **Art. 24**

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

### **Art. 25**

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

## **CAPO III**

### **DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Art 26** **Principi generali**

Il Comune di S. Stefano Quisquina, al fine di favorire il mantenimento e il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita e il più possibile vicino ai propri familiari, mira ad eliminare le condizioni di emarginazione e tutte quelle situazioni che possono portare ad una istituzionalizzazione della persona.

#### **Art 27** **Oggetto Finalità e Destinatari**

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.), è rivolto ai soggetti anziani e adulti inabili, questo è costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio-assistenziale, con eccezione di quelle di carattere medico-sanitario, erogati al domicilio di chi si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per il governo dell'abitazione e per il mantenimento dell'autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale.

Il S.A.D. persegue il fine di:

1. prevenire e rimuovere situazioni di disagio, consentendo al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, in tutti quei casi in cui egli venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta il proseguimento della vita autonoma dell'individuo;
2. favorire le dimissioni da ospedali, istituti e comunità;
3. evitare ricoveri in istituti e comunità, qualora non siano strettamente indispensabili;
4. promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o situazioni problematiche;
5. favorire il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare;

#### **Art 28** **Requisiti di accesso**

Possono accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini residenti nel Comune di S. Stefano Quisquina.

Categoria Anziani: donne di età superiore ai 60 anni e uomini di età superiore ai 65 anni;

Categoria Adulti inabili: donne e uomini di età superiore ai diciotto anni, non rientranti per limiti di età nella categoria anziani, in possesso di certificazione rilasciata dalla competente commissione medico-legale attestante il proprio stato di invalidità o, in caso di recente presentazione, copia della ricevuta di ricevimento dell'istanza rilasciata dal competente ufficio sanitario. Al fine di ammettere al servizio quei disabili mentali che per motivi legati alla non piena consapevolezza della propria malattia non posseggono alcuna invalidità o non hanno presentato istanza di invalidità, questi

possono presentare certificazione rilasciata dal competente dipartimento di salute mentale o da altro medico specialista che attesti la patologia psichiatrica dell'istante.

L'handicap di cui sono portatori gli istanti dovrà essere compatibile con le finalità del servizio in questione.

## **Art 29**

### **Articolazione delle Prestazioni**

Il S.A.D. verrà garantito, di norma, per sei giorni alla settimana. Le prestazioni erogabili saranno:

1. Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero o periodico (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti, cambio della biancheria, lavaggio bucato e stiratura biancheria ed indumenti);
2. Aiuto per l'igiene e cura della persona, per favorirne l'autosufficienza nell'attività giornaliera (nell'alzarsi dal letto, nella pulizia della persona, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, nella deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, nella mobilitazione del soggetto allettato, nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
3. Disbrigo pratiche, tipo: pensioni, autorizzazione richieste mediche, esenzione ticket su farmaci ed esami clinici, richiesta contributi, tessere autobus, disbrigo commissioni varie;
4. Sostegno alla persona volto a favorire i rapporti familiari e sociali, anche in collaborazione con il vicinato, le strutture ricreative e culturali, il volontariato, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione (accompagnamento per visite mediche od altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti, o per manifestazioni e spettacoli);
5. Sanitarie di tipo infermieristico professionale (controllo delle terapie, dell'assunzione dei farmaci e della situazione clinica in stretto collegamento con il medico curante, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza in fase di malattia, iniezioni ipodermiche, ecc...);

## **Art 30**

### **Gestione del servizio**

Le prestazioni socio-assistenziali del S.A.D. sono erogate dal Comune che, non disponendo in organico di figure adeguate, assolverà alla gestione del servizio mediante l'indizione di giusto Bando Pubblico rivolto ad Ente aventi i requisiti di legge per la gestione del servizio, nel quale sarà nello specifico dettagliato il numero dei beneficiari distinti per categoria anziani e adulti inabili, la durata e costo del servizio, le modalità di affidamento e gestione da parte dell'ente affidatario, i requisiti e le modalità per la partecipazione al bando pubblico.

Per ragioni di opportunità, economicità e buon andamento l'A.C. ha facoltà di prevedere ogni diversa forma di gestione del servizio in questione, compreso l'accreditamento degli enti gestori del servizio ai sensi della legge 328 del 2000.

## **Art 31**

### **Durata del servizio presentazione e istruttoria delle Istanze**

La durata del servizio e la relativa istruttoria delle istanze, di cui al presente articolo, verrà disciplinata, giusto atto di G.M., seconda delle disponibilità finanziarie di cui l'Ente dispone e delle opportunità gestionali conseguenti.

**Art 32**  
**Valutazione delle istanze e assegnazione del punteggio**

I parametri che saranno presi in considerazione per l'attribuzione dei punteggi sono:

1. Livello di autosufficienza
2. Situazione familiare e stato di solitudine
3. Età

**AUTOSUFFICIENZA ANZIANO E/O ADULTO INABILE**

GRADO DI AUTOSUFFICIENZA	PUNTEGGIO
Autosufficiente	0
Parzialmente autosufficiente	3
Non autosufficiente	6

Per valutare tale grado di autosufficienza dell'anziano e/o dell'adulto inabile si utilizzerà apposito stampato (Mod. "C") da compilare a cura del medico curante nel quale viene certificato il grado di autosufficienza dell'utente a cui verrà attribuito il relativo punteggio di cui sopra.

Nella fattispecie di attestazione del medico curante di non autosufficienza, l'utente anziano o adulto inabile dovrà allegare certificazione rilasciata da apposita commissione medico-legale attestante il proprio stato di invalidità o, in caso di recente presentazione, copia della ricevuta di ricevimento dell'istanza rilasciata dal competente ufficio sanitario. Nell'ipotesi in cui l'utente risulti sprovvisto della superiore attestazione o ricevuta di ricevimento dell'istanza, verrà attribuito d'ufficio il punteggio relativo alla categoria "parzialmente autosufficiente".

**STATO DI SOLITUDINE**

GRADO DI SOLITUDINE	PUNTEGGIO
<b>I bisogni primari dell'utente sono soddisfatti</b> Rientrano in tali fattispecie quelle situazioni in cui i bisogni primari degli utenti (alimentazione, igiene della persona, sufficiente cura degli ambienti di vita, visite mediche, disbrigo principali pratiche) sono soddisfatti per mezzo dei familiari e/o di persone terze e/o delle capacità residue della persona stessa.	0
<b>I bisogni primari dell'utente sono solo parzialmente soddisfatti</b> Rientrano in tali fattispecie quelle situazioni in cui l'utente versa in una situazione in cui parte dei suoi bisogni primari (alimentazione, igiene della persona, sufficiente cura degli ambienti di vita, visite mediche, disbrigo principali pratiche) <i>non sono adeguatamente soddisfatti</i> per mezzo dei familiari e/o di persone terze e/o delle capacità residue della persona stessa, ravvisandosi, derivante da tali mancanze e quindi dall'assenza di un servizio domiciliare, una situazione di potenziale pregiudizio psico/fisico per l'utente.	4

<p><b>I bisogni dell'utente non sono soddisfatti</b>  Rientrano in tali fattispecie quelle situazioni in cui l'utente versa in una situazione di pregiudizio psico/fisico a causa del <i>non soddisfacimento dei bisogni primari</i> (alimentazione, igiene della persona, sufficiente cura degli ambienti di vita, visite mediche, disbrigo principali pratiche) da parte dei familiari e/o da persone terze e/o dalle capacità residue della persona stessa.</p>	6

Il richiedente o il familiare incaricato dovranno compilare un modulo (allegato D) ove inseriranno delle informazioni atte a evidenziare la composizione della rete parentale. In sede di valutazione delle istanze, il Servizio Sociale Comunale procederà ad attribuire il punteggio spettante secondo lo stato dei bisogni dell'utente riscontrato di cui alla superiore tabella.

Qual'ora si presentino delle fattispecie che non siano chiaramente riconducibili ad una delle aree della superiore tabella, il servizio sociale professionale si avvarrà, per la determinazione del punteggio, del criterio di "prevalenza" (maggiore similitudine con una delle categorie della tabella) e, ove permangano ancora delle perplessità, del criterio "analogia" (maggiore similitudine con altre situazioni già attribuite ad una categoria della tabella).

L'osservazione della qualità di vita dell'anziano e il funzionamento "di soccorso" del relativo contesto familiare di riferimento, specie, se possibile, nel periodo di tempo in cui non è presente il servizio domiciliare, fornirà al servizio sociale comunale, in sede di valutazione delle istanze, un indicatore significativo del soddisfacimento dei bisogni dell'anziano.

## ETA'

FASCE DI ETA' DELL'ANZIANO	PUNTEGGIO
55-69 anni	0
70-79 anni	1
80-85 anni	2
86 -oltre	3

Il criterio dell'età non si applica alla categoria adulti inabili.

Al termine della valutazione, l'assistente sociale restituirà al responsabile del procedimento le istanze corredate dalla relativa scheda di valutazione redatta secondo il modello "E".

### Art 33

#### Criteri per la formulazione delle graduatorie

Ultimata la fase della valutazione delle istanze si procederà a stilare due graduatorie distinte per i soggetti anziani (utenti di età superiore ai 55 anni se donne e ai 60 anni se uomini) e adulti inabili (utenti di età inferiore ai 55 anni se donne e ai 60 anni se uomini) in cui il punteggio attribuito ad ogni utente sarà il risultato della somma dei tre (due nel caso di adulti inabili) parametri di riferimento sopra rappresentati.

Nel caso di soggetti aventi lo stesso punteggio complessivo sarà data priorità a chi si trova in uno stato di maggiore solitudine; in caso di ulteriore parità si preferirà il soggetto con minore autonomia personale e nel caso ancora di ulteriore parità si preferirà il soggetto più anziano.

Per i soggetti non ammessi al servizio, in quanto posizionatesi in graduatoria in un posto non utile ad usufruire del beneficio, sarà possibile, nell'eventualità di rilevante e documentata modifica delle condizioni socio-sanitarie, dietro presentazione di istanza di rivalutazione, rivalutare il punteggio attribuito alla luce dei cambiamenti intervenuti.

#### **Art 34**

#### **Ammissione e dimissione dal servizio**

Nella fattispecie di cambiamenti della situazione familiare ( nuovi componenti familiari in regime di convivenza, ausilio di personale terze ecc), l'utente beneficiario dovrà tempestivamente comunicare all'ufficio competente la variazione avvenuta. Sulla scorta della suddetta comunicazione il servizio sociale Comunale provvederà a valutare l'eventuale modifica delle condizioni familiari che avevano portato all'attribuzione del punteggio relativo allo "stato di solitudine" assegnando, nel caso di modifica del relativo punteggio, l'eventuale nuova posizione in graduatoria (che potrebbe risultare non più utile a ricevere il beneficio stesso). La non comunicazione da parte dell'utente dei cambiamenti di convivenza familiare potrà portare alla sospensione o decadenza dal beneficio di cui trattasi.

In sede di valutazione delle istanze o in corso di erogazione del servizio il servizio sociale Comunale, accertato che il richiedente e/o il relativo nucleo familiare pur possedendo i requisiti di accesso non necessitino in alcun modo dei benefici del S.A.D., potrà con apposita relazione proporre la non ammissione o la decadenza dal beneficio stesso avendo cura di specificare le ragioni della stessa.

È data facoltà al servizio sociale Comunale di proporre la sospensione o la revoca dal beneficio per quei soggetti che con ripetuti e persistenti comportamenti non consentono il normale svolgimento del servizio domiciliare.

Qualora si verificano di situazioni di grave e contingente necessità (malati oncologici o sopravvenienza di altre patologie invalidanti, condizioni economiche e situazioni socio-ambientali precarie, richieste di istituzionalizzazione) che richiedano una immediata erogazione del beneficio, gli interessati, in deroga ai termini di presentazione delle istanze previste dal presente regolamento, potranno presentare istanza. Le richieste in questione saranno valutate dal Servizio Sociale Comunale che provvederà, ricorrendo gli estremi del presente articolo, ad inserire l'utente nel spettante posto in graduatoria, facendo questo parte integrante e sostanziale della graduatoria stessa e provvedendo a proporre l'ammissione dell'utente al servizio (sempre se collocato in una posizione utile della graduatoria e al rendersi disponibili le ore di servizio) con propria relazione sociale evidenziando le motivazioni della proposta, il programma sociale d'intervento e le prestazioni necessitanti relative al S.A.D.

L'utente beneficiario del servizio potrà chiedere la sospensione dell'erogazione del servizio per motivi di salute o per altre valide ragioni per un periodo non superiore ai due mesi e potrà essere riammesso al beneficio al crearsi di una economia di ore delle prestazioni in questione. Nel caso di assenze per brevi periodi (sino ad un massimo di 15-20 giorni) le ore di servizio dell'utente saranno mantenute in regime di sospensione, assegnate secondo necessità provvisoriamente ad altri utenti, e pertanto immediatamente riattivabili all'originario beneficiario.



**Art 35**  
**Disposizioni particolari**

Per esigenze di buon andamento del servizio, l'assistente sociale potrà proporre di ammettere al servizio un diverso numero di soggetti anziani o adulti inabili in deroga a quelli previsti dal Bando Pubblico di cui all'art 5 del presente regolamento.

Nella fattispecie in cui si verificano delle economie di ore facenti capo al personale impegnato nel servizio e l'utenza già ammessa non necessita di ulteriori prestazioni aggiuntive sarà possibile ammettere al beneficio ulteriori utenti, in deroga al numero complessivo previsto dal Bando Pubblico, fermo restando il tetto di ore assegnato al personale in servizio.

**Art 36**  
**Gratuità e/o compartecipazione al servizio**

Il livello di reddito sarà preso in considerazione per stabilire l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente anziano e/o adulto inabile secondo la vigente legislazione in materia.

**Art. 37**  
**Inadempimento alla quota di compartecipazione**

In caso di mancato versamento dell'eventuale quota di compartecipazione al servizio, l'ufficio provvederà a richiedere all'utente il versamento della quota con diffida a provvedere entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'utente abbia provato il versamento con relativa ricevuta da presentare all'ufficio Comunale, si provvederà alla revoca del beneficio, previa sospensione del servizio per la durata di mesi 1 (uno).

**Art 38**  
**Controllo e verifica dei risultati**

Il servizio sociale Comunale, in collaborazione con l'assistente sociale dell'Ente affidatario, ha il compito di monitorare e verificare il buon andamento del servizio e la rispondenza tra gli obiettivi dello stesso, i bisogni dei beneficiari, le risorse impiegate per rispondere alle esigenze di quest'ultimi e le necessitanti rideterminazioni orare di prestazione all'utenza.

**Art. 39**  
**Diposizioni finali ed entrata in vigore**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva all'esecutività della deliberazione che lo approva.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.